

## INTRODUZIONE

Il presente contributo mira ad analizzare le questioni fiscali relative ai soggetti dell'ordinamento sportivo. Trattasi di un tema complesso, che necessita di un'attenta indagine interdisciplinare, spaziando dagli studi di diritto costituzionale a quelli di scienza delle finanze. *In primis*, è necessario definire giuridicamente il fenomeno sportivo.

Sebbene i padri costituenti non abbiano inserito esplicitamente la pratica sportiva tra i diritti fondamentali, la dottrina è pacifica nel ritenere implicita l'esistenza nella Carta, in particolare rinvenibile negli artt. 2, 3, 18 e 32. Lo sport, difatti, è un fenomeno di carattere associativo, che nasce dalla libera e spontanea aggregazione di soggetti, il cui interesse comune è quello di svolgere un'attività, intesa come *“pieno sviluppo della persona umana”*. Dunque, è intrinseca nel fenomeno *de quo* una finalità di carattere sociale e solidale, che in quanto tale non può prescindere dalla tutela e protezione dello Stato.

Tale principio è stato ripreso e confermato dal Legislatore attraverso il D.L. n. 220/2003, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 280/2003.

Nello specifico, l'art. 1, c.1 del citato Decreto Legge recita: *“La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al comitato olimpico nazionale”*.

Il primo dato peculiare, e non banale, che si evince dal testo riguarda il riconoscimento da parte dello Stato-ordinamento di un sistema infrastatale compiuto, dotato del carattere della giuridicità, ossia della plurisoggettività, dell'organizzazione e della potestà normativa<sup>1</sup>. Il successivo comma, poi, confermando come il rapporto tra i due ordinamenti sia improntato sul principio

---

<sup>1</sup> Il legislatore abbraccia così la teoria istituzionale del Santi Romano, che comporta il riconoscimento di un pluralismo ordinamentale all'interno dello Stato, in cui ogni comunità organizzata in un ordine sociale, dotata di proprie norme, effettivamente applicate e rispettate, ha in sé il carattere della giuridicità. Cfr. ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1966.

dell'autonomia, pone un'ampia deroga che riguarda “*i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*”.

Tale norma non fa che richiamare un principio consolidato nella concezione dello Stato, ossia quello di autorità che “*superiorem non recognoscens*”, da cui deriva che tutte quelle situazioni giuridiche che risultano rilevanti per esso non potranno non essere disciplinate da norme della Repubblica.

Di conseguenza, risulta corollario indefettibile che le questioni concernenti le modalità di partecipazione e svolgimento delle varie competizioni sportive, oltre che le sanzioni disciplinari inerenti ad illeciti di natura sportiva, siano tendenzialmente sottratte alla regolamentazione statale e disciplinate esclusivamente dell'ordinamento sportivo. Allo stesso modo, invertendo la prospettiva, l'interesse statale è irrinunciabile per quelle prerogative storicamente riservate allo Stato e, tra queste, rientra, *sine dubio*, l'imposizione fiscale riguardante le attività economiche svolte dai soggetti operanti all'interno della Repubblica.

Particolarmente interessante, in questo senso, risulta essere l'evoluzione del rapporto finanziario tra Stato e sistema sportivo. Infatti la sua autonomia funzionale, così come riconosciuta dal legislatore, è legata a doppio filo alla capacità di reperire risorse in modo autonomo ed indipendente. Questo principio è stato pienamente rispettato nei primi anni del Dopoguerra, quando fu riservata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ossia l'ente di governo del sistema sportivo italiano, la possibilità di porre in essere attività legate all'organizzazione e alla gestione di concorsi pronostici sportivi, al fine di rendersi finanziariamente indipendente dallo Stato.

La capacità dell'ente di procacciarsi finanziamenti, agendo quale vero e proprio agente economico, ha avuto come conseguenza quella di assoggettarlo all'imposizione fiscale, rappresentando un'entrata, comunque rilevante, all'interno del sistema tributario.

Il passaggio da soggetto contribuente a soggetto finanziato si ebbe tra la fine degli

anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, quando una serie di riforme -riguardanti in particolare la struttura economica-finanziaria del Comitato, oltre che la perdita di quelle prerogative poc'anzi descritte<sup>2</sup>- ha, di fatto, ribaltato il rapporto finanziario tra i due ordinamenti<sup>3</sup>. Si ripercorrerà allora, in prospettiva storica, l'evoluzione di tale legame finanziario, per poi approfondire la posizione del CONI come ente contribuente: in particolare, verrà analizzata l'imposta unica sui giochi di sorte legati a manifestazioni sportive, che ha rappresentato il tributo principale versato dal Comitato stesso fino all'inizio degli anni Duemila, e, successivamente, l'odierna soggettività passiva, risultante dal suo inquadramento di ente pubblico non economico.

Da ultimo, con la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) è stato modificato sensibilmente anche il rapporto tra finanziamento del settore sportivo e tributi ad esso preposti. Infatti, se con la riforma dei primi anni Duemila, i contributi statali spettanti al comparto sportivo erano collegati ai proventi erariali ed extra erariali derivanti, sostanzialmente, da tutti i giochi pubblici, con la normativa *de qua* essi sono stabiliti con riferimento alle entrate derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF riguardanti la gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive<sup>4</sup>.

Data la mancanza di una chiara identificazione dei soggetti e delle attività elencate, si proverà ad inquadrarli correttamente per poi analizzare come venga ad essi applicata la normativa tributaria. Verranno considerate, in particolare, le novità in ambito fiscale derivante dalla riforma dell'ordinamento sportivo a seguito dell'emanazione della legge delega n. 86/2019 e dei suoi decreti attuativi, i quali, tuttavia, sono entrati in vigore solamente in modo parziale.

Infine, l'ulteriore passaggio che si vuole compiere è quello di evidenziare che lo stesso ordinamento sportivo possiede, intrinsecamente, una propria capacità

---

<sup>2</sup> Il riferimento è, in particolare, al D.L. n. 138/2002, convertito con modificazioni con L. n. 178/2002.

<sup>3</sup> Più precisamente, come si vedrà in seguito, l'ente è ancora oggi soggetto ad imposizione fiscale, ma, ovviamente, la misura, oltre che la tipologia dei tributi versati non sono paragonabili a quelle precedenti le riforme dell'ordinamento sportivo.

<sup>4</sup> L. n. 145/2018, comma 630.

impositiva, intesa a finanziare le spese funzionali allo svolgimento delle attività prettamente sportive. Essa non può che essere finanziata dagli stessi attori del sistema sportivo, siano essi persone giuridiche (società, associazioni ed enti di promozione sportiva) o persone fisiche (atleti, tecnici, ufficiali di campo, ecc...). È necessario, allora, indagare circa il rapporto giuridico che lega tali soggetti privati con quelli che, all'interno dell'ordinamento sportivo, svolgono funzioni di governo. Infatti, sia il CONI che le Federazioni Sportive Nazionali, affiliando alle proprie strutture i soggetti interessati che lo richiedono, stipulano un contratto associativo, che, tendenzialmente, è disciplinato dalla normativa di diritto privato, ma, al tempo stesso, essendo finalizzate all'esercizio di un diritto costituzionalmente protetto, pone delle questioni di carattere giuspubblicistico.

In particolare, da approfondire risulta essere la natura giuridica dei "contributi" (comunque denominati) dovute agli organismi posti al vertice dei singoli settori dell'ordinamento sportivo. Esse, generalmente, sono inquadrate come controprestazione di quel contratto associativo poc'anzi citato; tuttavia, non sembra così peregrino -evidenziando la natura, *lato sensu*, pubblicistica di questi enti<sup>5</sup>, oltre che le finalità di finanziamento della "spesa pubblica sportiva", affermare che questi "contributi", o quantomeno alcuni di essi, possano essere inquadrati tra le prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 della Costituzione, o addirittura, possano essere considerati come veri e propri tributi<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Come si esaminerà in seguito, nessun dubbio sussiste circa la natura pubblica del CONI. Al contrario, è tutt'oggi in discussione il corretto inquadramento delle Federazioni Sportive Nazionali, organismi di natura ibrida, tra diritto pubblico e diritto privato.

<sup>6</sup> Cass., SS.UU., ord. 1782/2011, in merito al concetto giuridico di tributo, seppur riguardo al contributo annuale dovuto al Consiglio dell'ordine Forense da parte degli iscritti all'albo.

**CAPITOLO PRIMO**  
**L'EVOLUZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA**  
**ORDINAMENTO SPORTIVO E STATALE**

*SOMMARIO: 1. Storia del finanziamento della “spesa pubblica sportiva”. - 2. L'imposta unica nel finanziamento della spesa pubblica sportiva: premessa. - 2.1. L'origine del tributo: la “tassa da lotteria”. - 2.2. La nuova denominazione in “imposta unica sui giuochi abilità e concorsi pronostici”. - 2.3. La liberalizzazione del mercato delle scommesse: conseguenze sulla disciplina dell'imposta unica. - 3. Le imposte sui giochi pubblici oggi: cenni - 4. Il CONI nel sistema tributario odierno.*

**1. STORIA DEL FINANZIAMENTO DELLA “SPESA PUBBLICA SPORTIVA”.**

Ogni comunità organizzata che persegue un determinato fine deve poter accedere ad una quantità di risorse finanziarie tali da riuscire a garantire il raggiungimento dello scopo prefissato. Il procacciamento di tali risorse presuppone l'esistenza di un soggetto giuridico capace di dettare norme vincolanti per i consociati. Nel caso in esame, l'ente preposto a curare *“l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale”*<sup>7</sup> è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Questa istituzione, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico<sup>8</sup>, può trarre le proprie risorse da molteplici fonti: sia agendo *iure privatorum*, attraverso attività commerciali (si pensi ai contratti di sponsorizzazione), sia *iure imperii*, imponendo ai soggetti affiliati il pagamento di “contributi”, comunque denominati. Qualunque sia la fonte, ciò che accomuna queste risorse è la medesima finalità: la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva. La cura di tale interesse pubblico rende comprensibile la

---

<sup>7</sup> Art. 2, c.1, D.Lgs. n. 242/1999.

<sup>8</sup> Ibidem, art. 1.

scelta del legislatore di qualificare il CONI come ente pubblico<sup>9</sup>. L'incardinamento dall'istituzione *de qua* all'interno della p.a. comporta che sia lo Stato, inteso nella sua interezza, ad occuparsi del finanziamento del fenomeno sportivo, che rientra a tutti gli effetti tra le voci della spesa pubblica aggregata. Tuttavia, la classificazione come ente pubblico deve essere sempre messa a confronto con il ruolo di massimo ente di governo dell'ordinamento sportivo italiano, riconosciuto dallo stesso Legislatore e dal Comitato olimpico internazionale (CIO)<sup>10</sup>.

Per cui, il fatto che sia la "Repubblica" a fornire il sostentamento economico al settore sportivo presenta alcune problematiche. *In primis*, una tale soluzione appare in contrasto con la più volte evidenziata autonomia dell'ordinamento sportivo nei confronti di quello statale: il principio in questione, infatti, non si dovrebbe arrestare ai profili prettamente sportivi come organizzazione delle competizioni e irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma dovrebbe estendersi ad una propria capacità di reperire risorse consistenti<sup>11</sup>. Infatti, è difficile ritenere sussistente un'autonomia funzionale, se manca un'autonomia finanziaria.

Fu proprio la ricerca di una netta separazione tra i due ordinamenti, a spingere il Legislatore del dopoguerra ad applicare un meccanismo di finanziamento diverso da quello attuale. Infatti, mentre nel ventennio fascista il CONI si sostenne grazie al contributo economico dello Stato<sup>12</sup>, a seguito del decreto luogotenenziale n.

---

<sup>9</sup> L'ente, in realtà, nacque nel 1914 come un'organizzazione di diritto privato, riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, avente il fine di organizzare le spedizioni olimpiche agli atleti italiani. Fu sotto il regime fascista, con L. n. 426/1942, che acquisì per la prima volta la qualifica normativa di ente pubblico. LEONE L., La riforma del CONI: significato e ripercussioni in un'ottica giuridica, in "Sport da fenomeno a bisogno della società: per una nuova visione delle sport", Fumagalli G., Bertinato L. (a cura di), CLEUP, 2005, p. 1-8.

<sup>10</sup> Art. 1, c.1, D.L. n. 220/2003.

<sup>11</sup> Si è già accennato al fatto che il CONI possiede una capacità propria di reperire risorse, in particolare attraverso ricavi commerciali, ma tali somme sono estremamente esigue rispetto ai contributi Statali (secondo il bilancio d'esercizio del 2020, a fronte di un valore della produzione di circa 56 milioni di euro, i contributi statali ammontavano a circa 46 milioni di euro).

<sup>12</sup> «...fiato corto, gambe che non saltano, soldati che annegano nei guadi di Tagliamento e Piave...» scriveva sul numero del giugno 1929 de «Lo sport fascista» Vittorio Varale, nel ribadire come "l'analfabetismo fisico" avesse colpito la maggioranza degli italiani. Non sorprende, allora, che il regime individuò nel "risanamento" fisico della popolazione uno strumento di propaganda eccezionale. Per tale motivo, dal 1926 il CONI fu considerato a tutti gli effetti un organo alle dirette dipendenze del Partito Nazionale Fascista. Cfr. DOGLIANI P., Coni e sport fascista, in "Coni nella storia dello sport e dell'Italia contemporanea", F. Bonino e A. Lombardi (a cura di), Edizioni Studium, Roma 2015, p. 107-108.

76/1945 che sopprime tutti i contributi statali nei confronti dell'organismo sportivo, fu uno dei personaggi di spicco della storia dello sport italiano, quale Giulio Onesti<sup>13</sup>, a cercare soluzioni alternative per permettere al CONI di autofinanziarsi.

A tal proposito, venne stipulato un contratto con la neonata Sisal Spa, valido per il biennio 1946-48, riguardante l'organizzazione di un concorso pronostico sportivo, che, di lì a poco, prenderà il nome di Totocalcio. L'accordo, tra le altre cose, prevedeva quale corrispettivo a titolo di compenso e di rimborso delle spese una percentuale del 27% sugli incassi lordi riservata alla Sisal<sup>14</sup>. Il resto delle poste raccolte, tolta la quota relativa al montepremi finale, sarebbe stato incassato dal CONI. L'autorizzazione alla formalizzazione di un contratto di tal genere derivava da una circolare del Ministero degli interni, che aveva affidato al CONI, in via esclusiva, l'organizzazione e la gestione di concorsi pronostici relativi a manifestazioni sportive.

A seguito di un vivace dibattito politico, circa l'opportunità di confermare o meno in sede legislativa questa prerogativa del Comitato olimpico<sup>15</sup>, essa fu blindata dal D.L. n. 496/1948 che, nel qualificare i giochi di abilità e i concorsi a pronostici<sup>16</sup> come monopoli di Stato, prevedeva, altresì, una deroga riguardante i concorsi pronostici sportivi, riservando la loro organizzazione e gestione al CONI. La garanzia, stabilita ora dal Legislatore, del controllo di particolari giochi pubblici,

---

<sup>13</sup> Dapprima nominato Commissario straordinario del CONI dal governo Bonomi nel 1944, successivamente, in data 27 Luglio 1946, designato presidente dal neonato Consiglio Nazionale dell'ente. Rimarrà in carica fino al 1978.

<sup>14</sup> BRUNAMONTINI G.(a cura di), 50 anni di totocalcio tra letteratura e realtà, Roma, 1996, p. 109.

<sup>15</sup> Da una parte la linea contraria, guidata dall'allora ministero del tesoro Einaudi secondo cui: «salvo la parte dedicata ai premi ed una piccola parte di spese di gestione, tutto il resto dovrebbe andare allo Stato, al quale spetterebbe poi di sovvenzionare ove occorra le attività sportive con un apposito stanziamento di bilancio. Non è ammissibile che il CONI abbia un bilancio aleatorio e condizionato dall'ammontare delle giocate». Sul versante opposto si schierò Andreotti, il quale, anche al fine di ottenere un ampio consenso elettorale all'interno del settore sportivo, sorresse l'idea dell'autonomia finanziaria del CONI, dato che per lo Stato italiano non sarebbe stato possibile erogare le stesse sovvenzioni. Ribadì, allora, la via del concorso pronostici come soluzione per favorire lo sviluppo dello sport, oltre che per apportare un discreto gettito allo Stato.

MONACO M., Il dibattito sul totocalcio e il suo uso politico, in "Storia dello Sport", Bonino F. (a cura di), Rivista di diritto sportivo, 1/2018, Torino, p. 271 e ss.

<sup>16</sup> «...per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro...». Così recita l'art 1 del decreto legge de quo.

fece propendere la Giunta Esecutiva a non rinnovare il contratto previamente stipulato con la Sisal, così da assumere direttamente la gestione del Totocalcio mediante la creazione di un “*Servizio autonomo gestione concorsi pronostici*”<sup>17</sup>.

Il grande successo che fino alla metà degli anni 90’ ebbe il totalizzatore calcistico, da una parte, assicurò un’entrata più che congrua alle casse del Comitato olimpico nostrano, dall’altra, però, portò quest’ultimo ad avere scarsa attenzione riguardo l’economicità della sua azione. Così, a partire dalla seconda metà degli anni 90’, a causa del crollo dei proventi derivanti dai concorsi pronostici sportivi<sup>18</sup>, l’ente vide il proprio bilancio appiattirsi drasticamente<sup>19</sup>. Tuttavia, nonostante tale repentino taglio di introiti, l’ente cercò di mantenere la propria struttura “sovradimensionata”, riducendo drasticamente i trasferimenti alle Federazioni sportive e le spese di manutenzione degli impianti, rinviando gli investimenti e accumulando debiti nei confronti degli istituti di credito, che nel 2002 raggiunsero la notevole somma di quasi cinquecento milioni di euro<sup>20</sup>. Tale avventata gestione economica comportò un ripensamento dell’organizzazione dell’ente, al fine di evitare un ormai prossimo collasso economico.

Il Legislatore innanzitutto riordinò l’apparato istituzionale dell’ordinamento sportivo attraverso il D.Lgs. n. 242/1999 (c.d. decreto Melandri) e, poco più tardi, intervenne riorganizzando il suo sistema di finanziamento. In particolare, il D.L. n. 138/2002, convertito con L. n. 178/2002, si muoveva su un duplice piano: attraverso l’art. 8 istituì una società per azioni, denominata “CONI Servizi SpA”, con capitale

---

<sup>17</sup> M. MONACO, Il dibattito sul totocalcio e il suo uso politico, op. cit., p. 282.

<sup>18</sup> Il motivo principale fu la modifica dell’offerta dei giochi d’azzardo, tramite la legalizzazione delle scommesse sportive e la liberalizzazione del mercato agli operatori privati, che ha fortemente penalizzato gli introiti derivanti dai concorsi pronostici tradizionali (Totocalcio, Totogol, Totobingol e Totosei) passati da circa 3726 miliardi di lire (alias circa 1863 milioni di euro) nel 1995 a 498 milioni di euro nel 2003. Cfr. AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, I570 Lottomatica-Sisal, Provvedimento n. 13780, ADUNANZA del 25 novembre 2004.

<sup>19</sup> Basti pensare che Il CONI è passato dal gestire entrate per 1.250 miliardi di lire (circa 625 milioni di euro) nel 1990 ai circa 300 milioni di euro del 2002. Dato che i concorsi pronostici sportivi rappresentavano il 98% del valore di produzione, siamo di fronte ad una riduzione maggiore del 50% budget annuale. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, 6° Commissione permanente (Finanze e tesoro), Leg. XIV, Indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse, 11° resoconto stenografico, seduta del 16 Aprile 2002, p. 4.

<sup>20</sup> ZAMPELLA V., Concorsi pronostici, scommesse e finanziamento dello sport, in “Sport e ordinamenti giuridici”, L. Brusciuglia, R. Romboli, G. Famiglietti (a cura di), Edizioni PLUS, Università di Pisa 2009, p. 325-331.

sociale di 1.000.000 di euro, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali. I rapporti, anche finanziari, tra i due enti verranno regolati da un contratto di servizio da stipulare tra le parti annualmente. Quest'ultimo aveva lo scopo di permettere alla neocostituita società (e dunque allo Stato centrale stesso) di assumere in carico tutto il personale alle dipendenze del CONI (il quale, però, manteneva il rapporto di impiego con i suoi dipendenti in virtù del regime di avvalimento<sup>21</sup>) e succedere nella titolarità dei rapporti giuridici verso terzi (compresi gli ingenti debiti nei confronti degli istituti di credito) e dei beni facenti parte del suo patrimonio.

Dunque, avendo il Comitato olimpico perso il proprio apparato economico-finanziario, avrebbe avuto notevoli difficoltà nell'organizzazione e gestione (quantomeno in caso di gestione diretta) delle scommesse sportive. Inoltre, il fatto che lo Stato, attraverso la CONI Servizi, si fosse fatto carico degli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio, oltre che dei rapporti giuridici con terzi, comportò la necessità di incamerare parte degli introiti che avevano costituito il bilancio del CONI.

Cosicché, il D.L. n. 138/2002, all'art. 4, aveva previsto la gestione unica di tutti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici, compresi quelli connessi con manifestazioni sportive, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (oggi confluita nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). Tale riforma, come già sottolineato, comportava anche una revisione dei rapporti finanziari tra Stato e Comitato olimpico.

In particolare, la nuova ripartizione delle poste complessivamente raccolte è rinvenibile nel D.m. n. 179/2003, il quale contemplò un contributo da versare al CONI pari al 18,77% della raccolta relativa non solamente ai concorsi pronostici e scommesse sportive, ma a tutti i giochi pubblici. L'allargamento dei giochi da cui

---

<sup>21</sup> «L'avvalimento, invece, si verifica quando l'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa. In tal caso non si determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti, e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.» Corte Cost. n. 227/2020.

attingere il finanziamento si dimostrò non sufficiente a bilanciare la drastica caduta delle poste complessivamente raccolte. Dunque, nel biennio 2003-2004 i contributi statali derivanti dalla quota dei giochi pubblici (rispettivamente 225,9 e 220 milioni di euro)<sup>22</sup> furono insufficienti per garantire una corretta gestione del Comitato, per cui, ai sensi del già citato art. 4 del D.L. n. 138/2002,<sup>23</sup> la stessa AAMS versò nei due anni in questione una quota di risorse aggiuntive, rispettivamente di 188,3 e 200,3 milioni di Euro.

Una ulteriore riforma che portò ad una completa dipendenza del settore sportivo rispetto allo Stato, si ebbe con la legge finanziaria per il 2005 (L. n. 311/2004)<sup>24</sup>. Essa, pur confermando che una quota delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dal settore dei giochi sarebbe stata destinata al finanziamento del CONI, modificò sensibilmente il meccanismo di trasferimento delle risorse. Infatti, il contributo non fu più quantificato in base ad una quota di prelievo da applicare alla raccolta complessiva, ma le risorse furono stanziare in misura fissa, identificata in 450 milioni di euro annui per il quadriennio 2005-2008. I contributi statali divennero, allora, le risorse finanziarie di gran lunga preponderanti per il sostenimento dei costi del Comitato. Infatti, dal 2005 fino ad oggi esse hanno rappresentato circa il 90% del valore di produzione iscritto nel conto economico<sup>25</sup>. La perdita di autonomia finanziaria non intaccò (inizialmente) la prerogativa del CONI riguardanti la gestione dei contributi statali, compreso le modalità e i criteri di distribuzione dei contributi pubblici alle varie Federazioni sportive nazionali (d'ora in poi FSN) affiliate. Si tratta, politicamente e finanziariamente, dell'attività più importante del CONI, poiché, da una parte, evidenzia la sua qualifica di ente a governo del sistema sportivo italiano, dall'altro ha rappresentato, fino al 2018, più della metà dei costi

---

<sup>22</sup> COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, Consiglio Nazionale, Bilancio di esercizio 2015, 4 maggio 2016, p.8.

<sup>23</sup> Lo stesso personale, tuttavia, continuava ad operare presso il CONI in regime di avvalimento in virtù del contratto di servizio.

<sup>24</sup> Commi 281-282.

<sup>25</sup> La quantificazione dei contributi statali subì delle modifiche prima con il D.L. 185/2008 che incrementò tale somma a 470 milioni di euro, riconoscendo in aggiunta anche una quota del Prelievo Erariale Unico. Dal 2012 fino al 2019, in attuazione della normativa riguardante il contenimento della spesa pubblica, i contributi statali hanno subito una decurtazione, assestandosi tendenzialmente tra i 400 e i 420 milioni.

di produzione.

Fu proprio con la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che il Comitato dovette rinunciare anche all'indipendenza gestionale circa il versamento dei contributi alle FSN. Infatti, la prerogativa in questione fu riservata alla società pubblica nata nel 2002, che con la normativa *de qua* aveva assunto la denominazione di "Sport e Salute SpA". A tale azienda, che rimaneva partecipata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, veniva attribuito il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, fino a quel momento assicurato dal CONI.

Una tale riforma ebbe, ovviamente, conseguenza sul meccanismo di finanziamento dell'ordinamento sportivo. Infatti, venne riconosciuta all'impresa pubblica una dotazione di risorse annue non inferiore a €368 milioni, i quali, diversamente dal passato, provengono da una quota (stabilita nella misura annua del 32%) delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive<sup>26</sup>.

Di tale risorse, si stabilì una quota, non inferiore ai 280 milioni di Euro, riservata unicamente al sostentamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. Al CONI, dall'altra parte, venne riservata una sovvenzione di importo pari a 40 milioni, con una competenza ridotta al proprio funzionamento e alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana alla preparazione dei Giochi olimpici.

A seguito delle perplessità avanzate dal CIO, concernenti una possibile incompatibilità del nuovo assetto dell'ordinamento sportivo nazionale con la Carta

---

<sup>26</sup> La norma prevede anche una quota del 12% da applicare sulla raccolta dei concorsi pronostici sportivi che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli si impegna a versare a Sport e Salute Spa. *Infra*, par. 3.